

DELITTI CONTRO IL SESTO COMANDAMENTO

Non raramente è stata rimproverata alla Chiesa un'eccessiva importanza alle violazioni contro il sesto comandamento. In realtà non esiste nessuna legge penale nell'ordinamento canonico, che punisca le violazioni del sesto comandamento in quanto tale. Le leggi penali esistenti, che riguardano la violazione del sesto comandamento, colpiscono i sacerdoti, in quanto agiscono nel sacramento della Penitenza, o i chierici in quanto tali o i religiosi. Né si tratta di un'attenzione esagerata. I delitti che riguardano tale materia non sono affatto tanto numerosi¹. D'altra parte non si può dimenticare che certi comportamenti esterni in violazione del sesto comandamento sono particolarmente scandalosi e dannosi alla credibilità della Chiesa e specialmente dei suoi ministri². Proprio perché tali violazioni sono espressione di una particolare debolezza umana, e d'altra parte creano scandalo e turbamento nella missione della Chiesa, è quanto mai ne-

¹ In realtà sono considerati delitti soltanto alcuni comportamenti dei religiosi o dei chierici. A parte poi la connessione con il sacramento della Penitenza, esiste un solo canone che configura delitto la violazione del sesto comandamento, precisamente quello che ci accingiamo a commentare e che per di più considera solo il comportamento dei chierici (cf. can. 1395).

² In realtà i mezzi di comunicazione, che ridicolizzano le violazioni del sesto comandamento, non mancano di cogliere l'occasione per gridare allo scandalo quando siano coinvolte persone di chiesa.

cessario che il legislatore le prenda in considerazione e preveda adeguate sanzioni, anche di ordine penale³. Può essere anche opportuno rilevare che la carità si attua nella osservanza dei comandamenti. Anzi nella società di oggi, che tende a separare l'esercizio della sessualità dall'amore, è quanto mai opportuno sottolineare che la violazione dell'ordine del sesto comandamento è una lesione dell'ordine dell'amore.

Il legislatore canonico attribuisce particolare importanza alle violazioni del sesto comandamento quando esse sono congiunte con l'esercizio del ministero sacerdotale, particolarmente nella celebrazione del Sacramento della Penitenza: la particolare gravità è più che evidente. Noi abbiamo già avuto modo di trattare di questo aspetto⁴.

In questo studio ci limitiamo alle altre violazioni in genere. Non trattiamo invece delle sanzioni penali che hanno come oggetto i delitti che riguardano l'attentato matrimonio da parte dei chierici o religiosi, in quanto queste violazioni sono viste dal legislatore sotto un profilo che non coglie direttamente la mancanza contro il sesto comandamento.

Oggetto diretto pertanto del nostro studio è solo il can. 1395, che tocca solo i chierici; in connessione con esso si trova anche il can. 695, che riguarda direttamente i soli religiosi. Dopo aver esaminato i canoni estenderemo le nostre considerazioni anche ad eventuali rimedi da usare contro coloro che si rendono colpevoli di tali delitti in situazioni e contesti particolarmente difficili.

³ Cf. *Communicationes*, 1983, II, 210.

⁴ Cf. V. DE PAOLIS, *De delictis contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, 79 (1990) 177-218.

I. Confronto tra il CIC del 17 e quello del 1983

1. Il can. 1395 si compone di due paragrafi. Nel primo paragrafo vengono previste due ipotesi delittuose riguardanti esclusivamente i chierici: quella del chierico concubinario e quella del chierico che permane scandalosamente in un altro peccato grave esterno contro il sesto precetto del decalogo. Il paragrafo secondo prende in considerazione gli altri delitti contro il sesto precetto del decalogo, sempre da parte dei chierici.

2. Fonte immediata del canone è il codice del 1917, il quale nel can. 2359⁵ prevede, in tre paragrafi, diverse ipotesi di delitti commessi dai chierici contro il sesto precetto del decalogo: nel primo paragrafo si tratta dei chierici concubini, nel secondo di altre violazioni bene specificate, infine, nel terzo paragrafo, di altri ipotesi di violazioni non incluse negli altri due.

3. Dal confronto appare chiaramente che la normativa del nuovo codice risulta molto mitigata, sia

⁵ Riportiamo per comodità del lettore il testo:

§ 1. Clerici in sacris sive saeculares sive religiosi concubinari, monitione inutiliter praemissa, cogantur ab illicito contubernio recedere et scandalum reparare suspensione a divinis, privatione fructuum officii, beneficii, dignitatis, servato praescripto can. 2176-2181.

§ 2. Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum, vel adulterium, stuprum, bestialitatem, sodomiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur.

§ 3. Si aliter sextum decalogi praeceptum deliquerint, congruis poenis secundum casus gravitatem coerceantur, non excepta officii vel beneficii privatione, maxime si curam animarum gerant.

nella configurazione dei delitti che nelle pene previste.

1) *La configurazione dei delitti*

(1) Il can. 2359 del CIC 17 configura il delitto di concubinato, nel § 1. Il § 2 dello stesso canone elenca diverse ipotesi concrete e bene specificate. Il § 3 infine configura una ipotesi molto generale comprendente tutte le altre violazioni del sesto comandamento.

(2) Il CIC 83 configura nel § 1 del can. 1395, oltre al delitto di concubinato, anche quello di permanenza scandalosa in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del decalogo; nel § 2 vengono racchiusi tutti gli altri delitti contro il sesto comandamento, di cui vengono date le seguenti specificazioni: delitto con violenza, con minacce, pubblicamente, con un minore al di sotto dei sedici anni. Ci dispensiamo da un'analisi più approfondita, dal momento che la differenza appare subito agli occhi: la nuova legislazione risulta semplificata in modo notevole. Si trovano anche delle novità di rilievo: mentre vengono omesse alcune specificazioni fatte nella precedente legislazione, vengono introdotte delle specificazioni che rispecchiano maggiormente la sensibilità di oggi: violenza, minacce, pubblicamente (§ 2), permanenza nel delitto con scandalo (§ 1).

2) *Le pene previste*

(1) Il CIC del 17 contro il concubinato prevede una ammonizione previa. Se essa rimane senza effetto, si può procedere alla punizione che può comprendere la sospensione *a divinis*, la privazione dei frutti dell'ufficio, del beneficio, della dignità, in modo da

indurre il reo ad abbandonare la situazione delittuosa e a riparare lo scandalo. Per i delitti di cui al secondo paragrafo è previsto che i responsabili siano sospesi, vengano dichiarati infami, vengano privati da qualsiasi ufficio, beneficio, dignità, incarico, e nei casi più gravi vengano deposti. Per gli altri delitti, senza ulteriore specificazione, di cui al paragrafo terzo, sono previste pene congrue secondo la gravità del caso, ma non si esclude la privazione dell'ufficio o del beneficio, specialmente se si tratta di chierici in cura di anime.

(2) Il CIC 83 prevede, per il chierico concubinario o che permanga in una situazione di scandalo, la pena della sospensione; si possono aggiungere tuttavia altre pene in modo graduale; anzi si può arrivare alla dimissione dallo stato clericale, se il chierico persiste nella situazione delittuosa dopo l'ammonizione.

Per gli altri delitti sono previste soltanto congrue pene; tuttavia non è esclusa neppure la dimissione dallo stato clericale.

(3) Non è facile fare un confronto tra la precedente e la nuova legislazione: sia perché si tratta di delitti configurati e raggruppati in modo diverso, come abbiamo già rilevato; sia perché alcune pene hanno cambiato non solo terminologia, ma anche natura, ed altre addirittura non sono più previste. La sospensione nel nuovo codice può essere solo pena medica (cf. can. 1312, § 1, 1°) e può essere irrogata solo dopo una previa ammonizione canonica (cf. can. 1347, § 1); la deposizione non esiste più; al suo posto è stata introdotta la dimissione dallo stato clericale (cf. can. 1336, § 1, 5°). L'*infamia iuris* non è più recensita nell'ordinamento penale della Chiesa.

Si può notare che la nuova legislazione si presenta, a prima vista, più mite; fa leva sul principio della

gradualità, e può spingersi fino alla pena gravissima della dimissione dallo stato clericale in tutte le ipotesi configurate. In questa prospettiva si può dire che va al di là della legislazione precedente. Ma le differenze emergeranno con più chiarezza dalla analisi più attenta del canone.

II. Analisi del can. 1395

Le ipotesi delittuose riguardano solo le violazioni compiute da un chierico⁶. Il Codice prende in considerazione eventuali violazioni da parte dei religiosi nel can. 695, e da parte dei consacrati secolari nel can. 729; da parte dei membri delle società di vita apostolica nel can. 746. Non esiste invece una previsione penale per le violazioni compiute eventualmente dai laici. La ragione può essere sia perché il legislatore canonico lascia di fatto la punizione alla legislazione civile secondo le diverse nazioni, sia perché il profilo sotto cui la legge della Chiesa considera tali delitti è piuttosto dal punto di vista dello scandalo che della violazione della norma morale in sé. Non si può dimenticare inoltre che i chierici e le anime consacrate nella professione dei consigli evangelici sono particolarmente impegnati, con il voto o un sacro vincolo, alla pratica della castità.

⁶ Non si può pertanto dire che rei delle diverse figure di delitti di cui nel canone sono anche i cooperatori necessari, in forza del can. 1329, come fa per es. L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico*, ed. Dehoniane, Napoli, 1990, 525 («Soggetto attivo del delitto di concubinato o di situazione scandalosa, e quindi passibile di pena, non è soltanto il chierico, ma anche il partner volontario, a norma del can. 1329»). Neppure sono inclusi i religiosi, che non siano chierici: il testo parla solo dei chierici! Le leggi penali vanno intese in senso stretto (cf. can. 19).

1. *Due sono le ipotesi delittuose del can. 1395, § 1: il concubinato e la permanenza con scandalo in un altro peccato grave esterno contro il sesto precetto del decalogo. Esaminiamo le ipotesi di delitto e le pene previste.*

1) *Le ipotesi di delitto*

(1) Il delitto di concubinato

Il concubinato, da un punto di vista morale, è definito «un continuato rapporto sessuale con una determinata donna che non è legittima moglie, ma viene trattata come tale, sia che la si mantenga in casa propria, o altrove»⁷. Da un punto di vista più attento anche alla dimensione giuridica, si può dire che il «concubinato si ha quando un uomo o una donna vivono come marito e moglie, in modo stabile, senza che ci sia stato nessuno atto pubblico iniziale, neanche civile»⁸. Oppure, più semplicemente, in relazione al delitto di cui stiamo trattando, una «relazione extra-matrimoniale di una certa stabilità» *more uxorio*⁹. Non è pertanto sufficiente una relazione saltuaria, non frequente e non abituale: deve trattarsi di una certa stabilità e continuità, in modo che risulti un rapporto «*more uxorio*», benché non sia propriamente un rapporto *uxorio*¹⁰. D'altra parte non è necessaria

⁷ C. DAMEN, v. *Concubinato*, in *Dizionario di Teologia morale*, Ed. Studium, Roma, 1957.

⁸ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, ed. Paoline, Milano, 1990, n. 431.

⁹ L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico*, Ed. Dehoniane, Napoli, 1988, vol. II, p. 525, a commento del can. 1395.

¹⁰ «Concubinatus, stricte sumptus dicit diuturnum intentione et re inter easdem personas carnale commercium... Quare concu-

la convivenza sotto lo stesso tetto, perché si abbia la relazione concubinaria¹¹. Non è neppure necessario che si tratti di un fatto pubblico: è sufficiente il concubinato anche se occulto¹².

Ci si può domandare se l'attentato matrimonio civile costituisca una situazione di concubinato. La dizione del can. 1395, § 1 potrebbe a prima vista indurre ad una risposta affermativa. Si parla infatti di un «clericus concubinarius» in relazione al c. 1394, § 1 che tratta precisamente della ipotesi dell'attentato matrimonio civile. In realtà le due ipotesi possono essere tra loro correlate, ma non si identificano necessariamente. Il solo fatto dell'attentato matrimonio non costituisce necessariamente una situazione di concubinato, in quanto non necessariamente significa convivenza in modo stabile, come d'altra parte non ogni convivenza stabile presuppone un attentato matrimonio. Si deve certamente ammettere che, da un punto di vista morale, da una convivenza in modo stabile, che segue ad un matrimonio civile, si ha il concubinato. Tuttavia il legislatore in questo caso non considera tanto il fatto del concubinato, quanto piuttosto lo stesso attentato del matrimonio civile, sia che ad esso

binarii, stricto sensu, sunt clerici qui cum eadem muliere commercium carnale habitualiter habent» (A. VERMEERSCH, CREUSEN J., *Epitome Iuris Canonici*, tomus III, ed. sexta recognita, Ed. Des-sain, Romae, 1946, n. 367).

¹¹ Lo stesso VERMEERSCH, o.c., n. 367, dice che sono concubinari o si presumono tali i chierici che «suspectam mulierem secum retinent vel quoquo modo frequentant»; «qui retinent vel frequentant mulierem, in quam suspicio communiter non cadit, sed contra prohibitionem ab Ordinario latam quia, in casu, periculum est scandali aut incontinentiae (c. 133)».

¹² A. BORRAS, *Les Sanctions dans l'Eglise*, ed. Tardy, Paris, 1990, 193.

segua o no la convivenza. L'attentato matrimonio civile è da un punto di vista giuridico molto più grave per il legislatore; è previsto un delitto autonomo, che assorbe anche l'eventuale concubinato che segue. Esso pertanto viene regolato dal c. 1394, § 1¹³.

(2) Delitto permanente con scandalo

La seconda figura riguarda qualsiasi altra violazione esterna contro il sesto precetto del decalogo, purché sia permanente e comporti scandalo¹⁴. Sono opportune alcune precisazioni per la configurazione del delitto.

È questione anzitutto di una violazione del sesto precetto del decalogo. Deve trattarsi di una violazione che attinge direttamente la materia del sesto precetto. Tale violazione è in sé, da un punto di vista morale, sempre grave, in quanto in materia *de sexto* ogni violazione diretta è obiettivamente grave¹⁵.

Perché tuttavia si possa parlare di delitto è necessario che la violazione della norma sia *esterna*, raggiunga cioè il mondo fisico. Non cade sotto la legge

¹³ L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico* (cf. nt. 9), 525, nota 2.

¹⁴ «Clericus in alio peccato externo contra sextum Decalogi praeceptum cum scandalo permanens» (can. 1395, § 1).

¹⁵ Il principio è stato ribadito dalla Dichiarazione «De quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus», emanata dalla Congregazione per la Dottrina della fede, il 29 dicembre 1975 (cf. AAS LXVIII, 1976, 77-96: «Secundum christianam traditionem Ecclesiaeque doctrinam, et sicut recta ratio agnoscit, ordo moralis sexualitatis amplectitur bona vitae humanae adeo praestantia, ut omnis directa violatio eiusdem ordinis obiective sit gravis» (n. 10).

della Chiesa, e soprattutto della legge penale, un atto puramente interno¹⁶.

Esterno tuttavia non significa «pubblico». Esterno infatti si oppone ad interno; mentre a pubblico si oppone occulto. Che il delitto sia occulto o pubblico non ha particolare rilevanza giuridica sulla nozione di delitto e sulla imputabilità¹⁷. È ovvio che il delitto occulto non viene di fatto punito, finché esso non venga individuato e provato. Ma ciò che è occulto oggi, può divenire pubblico domani. Va ricordato però che la Chiesa ha uno strumento giuridico per punire i delitti occulti nella pena *latae sententiae*¹⁸.

Benché la dizione del canone sia piuttosto ampia («*in alio peccato externo*»), in quanto comprende qualsiasi violazione esterna del sesto precetto del decalogo, oltre al concubinato, in realtà il delitto si realizza soltanto qualora tale violazione si configuri come situazione permanente, e non invece come atto passeggero, e per di più sia congiunta con lo scandalo («*cum scandalo permanens*»). In realtà il canone distingue bene il peccato, anche se esterno, dal delitto: si ha il peccato quando si verifica qualsiasi violazione del precetto, si ha il delitto solo quando tale violazio-

¹⁶ Il can. 1321, § 1 afferma «*Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa*».

¹⁷ Va ricordato però il can. 1330 che afferma: «*Delictum quod in declaratione consistat vel in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam declarationem vel manifestationem percipiat*».

¹⁸ Cf. can. 1318. Gli effetti della pena *latae sententiae* sono diversi tuttavia, a seconda che la pena sia dichiarata o no (cf. cann. 1355 e 1336, § 3) o sia notoria o meno (cf. can. 1352).

ne costituisca il reo in una situazione permanente di violazione ed insieme crei scandalo nella comunità¹⁹. Questo implica che la violazione non sia più soltanto esterna, ma sia anche pubblica. Se si trattasse infatti di una situazione occulta non potrebbe esserci scandalo. Un eventuale violazione esterna, occulta, e quindi senza scandalo, ma comunque nota al superiore, potrebbe ricadere nell'ipotesi del § 2 dello stesso canone.

2) *Le pene previste*

È prevista anzitutto la pena obbligatoria e *ferendae sententiae* della sospensione²⁰. Si tratta di una pena medicinale (cf. can. 1312, § 1, 1°). Per poterla irrogare²¹ validamente è necessaria la previa ammonizione canonica (cf. can. 1347, § 1). Solo se persiste la contumacia, il superiore²² può procedere alla irrogazione della pena (cf. can. 1347, § 2). Va tenuto presente però che anche nel caso della pena obbligatoria, il superiore gode di una certa discrezionalità (cf. can. 1344).

¹⁹ Tutto questo è coerente con la nozione di delitto ricavabile particolarmente dal can. 1321, § 1.

²⁰ Nel *coetus* si discusse se fosse stato più opportuno comminare la scomunica; oppure se fosse più conveniente una sospensione *latae sententiae*, nel caso che il delitto fosse notorio. Ma non se ne fece nulla (cf. *Communicationes*, 1977, 316).

²¹ Per quanto riguarda l'applicazione della pena, cf. i cann. 1341 ss. Sulla via amministrativa o giudiziale da seguire, cf. V. DE PAOLIS, *Il processo penale giudiziale*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, ed. Vaticana, Città del Vaticano, 1992, 283-302.

²² Rinviamo al can. 1341, § 3 che chiarisce che ciò che è detto per il giudice vale anche per il superiore che procede alla applicazione della pena.

Se il chierico, nonostante la pena, persiste nel delitto, il superiore può procedere ad ulteriori pene facoltative, fino alla stessa dimissione dallo stato clericale. Il legislatore esige due condizioni: la prima è che il superiore proceda con gradualità: ciò suppone che le pene non si aggiungano tutte insieme e che in ogni caso la dimissione dallo stato clericale sia irrogata, soltanto come ultima pena; la seconda, che le altre pene vengano irrogate solo dopo che sia stata data una previa ammonizione canonica, che non abbia portato ad alcun risultato (*«persistente post monitionem canonicam delicto»*). Questa seconda condizione merita una riflessione. Non è infatti facilmente comprensibile. Una prima ammonizione canonica c'è già stata, per irrogare la sospensione, a norma del can. 1347, § 1. Di essa il canone non parla, perché è già prevista dalla legge. L'ammonizione invece non è prevista dalla legge, quando si tratti di pene espiatorie. Tuttavia in qualche caso particolare può essere imposta: è precisamente il nostro. Il significato è abbastanza preciso e chiaro: il superiore non può accontentarsi di irrogare la sospensione; egli deve preoccuparsi di fare rinsavire il chierico e di togliere lo scandalo. Se a ciò non basta la sospensione, il superiore deve intervenire ulteriormente, con altre pene che possono essere anche espiatorie, fino alla dimissione dallo stato clericale²³.

2. Nel § 2 del can. 1395 sono previste le ipotesi di altre violazioni del sesto precetto del decalogo, diverse dalle due già considerate nel § 1²⁴.

²³ Per quanto attiene la dimissione dallo stato clericale, si ricorda che essa non può essere irrogata se non nei casi previsti dalla legge universale (cf. can. 1317) e con procedura giudiziale (cf. can. 1342, § 2).

²⁴ Il CHIAPPETTA, o.c. (cf. nt. 9), vol. I, p. 796 annota: «Non

(1) Configurazione del delitto

Viene fatta una ipotesi generale, specificata poi in diversi modi. L'ipotesi generale riguarda tutte le altre violazioni del sesto precetto del decalogo: «*Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit*». Il verbo «*delinquere*» contiene chiaramente non semplicemente una violazione della norma, ma una violazione delittuosa²⁵. Ciò potrebbe far pensare che tutte le violazioni esterne contro il sesto comandamento siano delitti. A conferma di tale interpretazione si può portare anche l'uso della parola «*delictum*», usata subito appresso, per qualificare tali violazioni. A tale conclusione però si oppone la specificazione ulteriore: «*si quidem delictum vi vel metus vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit*». Con tale specificazione, da una parte si dice che si tratta di delitto («*delictum*»), dall'altra si esige che lo stesso delitto abbia ulteriori determinazioni (violenza, minacce, pubblicamente, con un minore sotto sedici anni). Nella redazione del testo è facile notare una certa tensione: da una parte si qualificano come delitto tutte le violazioni, purché esterne, del

sarà sempre facile distinguere il delitto contro il VI comandamento considerato nel can. 1395, § 1, dai delitti contro il medesimo precetto considerati nel § 2 dello stesso canone». Non riusciamo a scorgere la particolare difficoltà.

²⁵ Il can. 1311 afferma: «*Nativum et proprium ius est chrifistifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere*». La parola «*delinquentes*» è tecnica per indicare le violazioni penali, non semplicemente le violazioni della norma; per indicare cioè non il peccato, ma il delitto. Ciò risulta anche dai lavori del *Coetus* che ha elaborato il testo (cf. *Communicationes*, 1976, 167). Cf. anche V. DE PAOLIS, *De Sanctionibus in Ecclesia*, PUG, Romae, 1986, 42.

sesto comandamento, dall'altra si precisa che si deve trattare di violazioni con determinate caratteristiche.

Volendo tenere come possibile l'interpretazione della norma nel senso che tutte le violazioni esterne del sesto precetto sono delitto, si dovrebbe pensare che di fatto però il legislatore non prevede la punizione di tutte le ipotesi delittuose, ma solo di alcune. Avremmo in questo caso una figura generale di delitto (tutte le violazioni esterne del sesto comandamento), che viene poi ulteriormente specificata in diverse altre figure, per le quali soltanto sono previste determinate sanzioni penali²⁶.

Una tale costruzione, teoricamente difficile da sostenere²⁷, sembra di nessuna utilità pratica, sia per-

²⁶ A. BORRAS, o.c. (cf. nt. 12) 193, scrive: «Il s'agit de toute faute contre le sixième commandement qui ne réunit pas les caractéristiques des deux premiers délits du canon 1394, § 1 (sic!), par exemple la persistance dans le scandale mais qui a été commis par violence ou avec menaces ou bien publiquement, ou encore à l'égard d'un mineur de moins de seize ans». Non possiamo accettare che si tratti semplicemente di una esemplificazione di una serie di delitti che comprendono tutte le violazioni contro il sesto comandamento. Siamo nel campo penale: i delitti devono essere configurati precisamente e per ognuno si deve prevedere la pena apposita. Inoltre il diritto penale è soggetto ad una interpretazione stretta (cf. can. 18), né ammette l'analogia o la similitudine di casi (cf. can. 19).

²⁷ Alla configurazione del delitto mancherebbe un elemento costitutivo, cioè la previsione della sanzione penale (cf. can. 1321, § 2). Va precisato che diversa è l'ipotesi di un delitto, per il quale non è prevista in linea generale la punibilità, come è il caso della imputabilità *ex culpa* (cf. can. 1321, § 2), dall'ipotesi di un delitto per il quale non è prevista affatto la sanzione canonica, neppure indeterminata. Né si potrebbe addurre la norma generale del can. 1399, alla quale si può ricorrere proprio quando non è prevista neppure l'ipotesi delittuosa e comunque solo in caso di particolare gravità e di necessità di riparazione dello scandalo.

ché le leggi penali sono sottoposte a stretta interpretazione (cf. can. 18), sia perché il legislatore non prevede di fatto alcuna sanzione penale.

Rimane pertanto che esiste uno spettro abbastanza ampio di ipotesi di violazioni del sesto precetto del decalogo che non sono configurate come ipotesi delittuose dal diritto universale e la cui punizione potrebbe avvenire soltanto in forza del can. 1399. Non è pertanto prevista la punizione come delitto dell'adulterio o della fornicazione e perfino della omosessualità, se compiuta con una persona al di sopra dei sedici anni. Va tuttavia ricordato che il Codice prevede altre strade possibili, come quella di una legge penale particolare (cf. can. 1315, § 1), oppure di un precetto penale (cf. can. 1319 e can. 1371, 2°).

A proposito dei delitti previsti, può essere utile un chiarimento sull'avverbio «*publice*». Il codice del 17, spiegava, nel can. 2197, 1° il significato di delitto pubblico: è tale se è già divulgato oppure è avvenuto in tali circostanze che si può e si deve prudentemente pensare che esso sarà facilmente divulgato²⁸. Ci si può domandare se il delitto pubblico sia lo stesso che delitto commesso pubblicamente («*publice*»), come si esprime il can. 1395, § 2. Una distinzione tra i due concetti esiste. Un delitto avvenuto nel segreto e in un luogo occulto, può divenire facilmente pubblico, per determinate circostanze, nelle quali in concreto si è verificato. Viceversa un delitto avvenuto in luogo pubblico potrebbe di fatto essere e rimanere occulto, per circostanze opposte. Normalmente un delitto av-

²⁸ «Publicum, si iam divulgatum est aut talibus contigit seu versatur in adiunctis ut prudenter iudicari possit et debeat facile divulgatum iri» (can. 2197, 1° CIC 17).

venuto in luogo pubblico è anche pubblico, nel senso che è divulgato. Il can. 1395, § 2 sembra mettere l'accento più sul luogo pubblico²⁹.

(2) Pene previste

Si tratta di pene indeterminate obbligatorie e *ferendae sententiae*. Tuttavia l'ambito delle pene è abbastanza ampio: di fatto permette che si possa arrivare fino alla dimissione dallo stato clericale, anche se la clausula «*si casus ferat*» è un invito alla discrezione e alla prudenza. Anche per ciò che attiene alla procedura, il § 2 lascia più ampio margine di discrezionalità al superiore o al giudice. Non troviamo nessun accenno alla ammonizione canonica e alla gradualità delle pene, come invece il legislatore ha scritto per i delitti di cui al § 1. In realtà il legislatore nel § 1 ha davanti a sé solo figure ben precise di delitto; ha potuto pertanto valutarne la gravità e misurare anche la sanzione penale adeguata. Nel § 2 le ipotesi sono molto più varie e più ampie: alcune possono essere meno gravi di quelle previste nel § 1; altre invece molto più gravi. Di qui la opportunità di lasciare più ampia discrezionalità a chi deve procedere alla applicazione della pena. Ma è indubbio che il principio della gradualità della pena è un criterio che il superiore deve tenere sempre pre-

²⁹ Il CHIAPPETTA, o.c. (cf. nt. 9), 525 scrive: «Tale è il delitto commesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o anche solo esposto alla vista di chiunque, anche se poi il fatto venga percepito da poche persone». Coerenza vorrebbe che se «pubblicamente» vuol dire in luogo pubblico, tale rimarrebbe anche se per ipotesi non fosse visto da nessuno. O che dire se le poche persone fossero persone assolutamente discrete che non divulgano mai il fatto delittuoso?

sente; inoltre una eventuale nuova ammonizione canonica, anche se non prevista esplicitamente dal diritto, può essere in certi casi equa e utile.

III. La procedura per l'applicazione delle pene previste nel can. 1395

Le pene previste dal can. 1395 sono tutte *ferendae sententiae*. In genere sono indeterminate³⁰; solo due sono determinate: la sospensione e la dimissione dallo stato clericale. La prima è una pena medicinale, la seconda una pena espiatoria.

La sospensione in quanto pena medicinale non può essere validamente irrogata, se non previa ammonizione canonica (can. 1347, § 1)³¹; cessa con la remissione da parte del superiore; remissione che deve essere concessa, quando sia cessata la contumacia (cf. can. 1358, § 1).

La dimissione dallo stato clericale è una pena espiatoria³² perpetua³³: essa può essere irrogata solo nei casi previsti dalla legge universale (cf. can. 1317), con un processo giudiziale (cf. can. 1342, § 2).

Ampliando il discorso, si deve dire che le pene possono essere irrogate o dichiarate soltanto attraverso un processo penale, secondo la procedura prevista dai can. 1717ss³⁴.

³⁰ Il can. 1349 determina quali pene possono essere applicate là dove la norma penale ne preveda solo di indeterminate.

³¹ Per la regolamentazione della pena della sospensione si veda anche il can. 1334.

³² Cf. can. 1336, § 1, 5°.

³³ Cf. can. 293. Si tratta di pena perpetua in quanto il legislatore esclude il diritto alla riammissione. Non toglie la natura di perpetuità la possibile riammissione da parte della Sede Apostolica.

³⁴ Il processo penale prevede una investigazione previa; il

IV. Soluzioni alternative alla irrogazione della pena

La punizione con la irrogazione delle pene previste dal legislatore è possibile solo quando esista un delitto³⁵. Questo richiede, oltre alla violazione esterna della norma, anche la imputabilità grave (cf. can. 1321, § 1); imputabilità che si presume, una volta che sia stata posta la violazione esterna, finché non risulti diversamente (cf. can. 1321, § 3).

Né va omissso che in campo penale non si può ricorrere alla analogia della legge o del diritto o a casi simili (cf. can. 19).

Un problema particolare possono porre gli omosessuali. A volte si afferma che essi sono incorreggibili, in quanto si tratta di una anomalia grave della personalità. Non rare volte gli Ordinari ricorrono alla applicazione del can. 1044, § 2, 2, in quanto li considerano inabili ad esercitare secondo le prescrizioni della chiesa il ministero.

Si tratta degli impedimenti ad esercitare gli ordini

processo poi può essere giudiziale o amministrativo. Cf. J. SANCHIS, *L'indagine previa al processo penale* (cann. 1717-1719), in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Ed. Vaticana, Roma, 1992, 233-266; A. CALABRESE, *La procedura stragiudiziale penale*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Ed. Vaticana, Roma, 1992, 267-281; V. DE PAOLIS, *Il processo penale giudiziale*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Ed. Vaticana, 1992, 283-302.

³⁵ Il legislatore particolare può con legge particolare (cf. can. 1315) munire con una sanzione penale le violazioni di qualsiasi legge, sia divina che positiva, nell'ambito del proprio territorio. Può anche a norma del can. 1319 ricorrere ad un precetto penale. Come pure può ricorrere ad un rimedio penale (cf. can. 1339). Qualora non esista una norma penale previa, il superiore può punire solo a norma del can. 1399.

sacri: È impedito dall'esercizio degli ordini «colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine». La norma va compresa in riferimento al can. 1041, 1, al quale essa rinvia. In questo canone si tratta di irregolarità a ricevere gli ordini: è irregolare a ricevere gli ordini «chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero».

Dal confronto delle due norme si evince facilmente che la infermità psichica che costituisce una irregolarità per l'ordinazione costituisce un impedimento per l'esercizio degli ordini qualora sopraggiunga dopo la stessa ordinazione. Si tratta di una legge inabilitante (cf. can. 10) a ricevere gli ordini (irregolarità) o ad esercitarli (impedimento), che opera *ipso iure*. Non è pertanto l'ordinario che stabilisce la irregolarità o l'impedimento: a lui spetta soltanto accertare e dichiarare l'esistenza della irregolarità o dell'impedimento, e per di più previa consulta con una persona esperta.

La irregolarità e l'impedimento sono fissati dalla legge, sulla base di una malattia psichica che rende la persona, che ne è affetta, inabile a svolgere nel modo appropriato («rite») il ministero. Va precisato il significato della inabilità a svolgere in modo appropriato il ministero. L'avverbio «rite» non riguarda propriamente l'aspetto morale della persona; né la sua dignità, e tanto meno un eventuale scandalo che potrebbe sorgere, data la cattiva fama da cui il soggetto interessato può essere accompagnato; ma riguarda piuttosto la «ritualità», cioè il compimento e l'adempimento corretto per una valida celebrazione degli atti posti in

forza dell'ordine stesso³⁶. Di fatto la causa per cui il soggetto è inidoneo è di natura psichica, non di ordine morale: colpisce cioè le facoltà della psiche, l'intelligenza o la volontà. Del resto l'esemplificazione fatta, la pazzia, specifica chiaramente l'oggetto della norma del codice. Proprio perché la causa è di natura psichica non può ricondursi a una causa di ordine morale. È anche per questa ragione che si richiede la consultazione previa degli esperti, in materie psichiche. La inabilità è stabilita dalla stessa legge.

Può darsi però che l'impedimento venga a cessare: è questa la previsione del can. 1044, § 2, 2°: l'ordinario può autorizzare l'esercizio degli ordini, quando abbia accertato che non esiste più il motivo dello stesso impedimento. Trattandosi di una malattia di ordine psichico, egli, prima di dare tale autorizzazione, deve consultare un esperto in materia. Tale consultazione previa è per la validità della stessa autorizzazione (cf. can. 127, § 2). Ma può darsi che una persona ordinata risulti inabile all'esercizio del ministero: in questa ipotesi l'Ordinario può, previa consulta con un esperto, emettere una dichiarazione in tal senso ed esigere un adeguato comportamento.

Chiarito il senso della legge, non si vede come una persona che abbia eventualmente commesso dei delitti di omosessualità possa, in via di principio e normalmente, essere impedita dall'esercizio degli ordini sacri in forza del can. 1044, § 2, 2°. L'omosessuale, in quanto tale, non pare rientrare nella categoria delle

³⁶ L'avverbio «rite» ricorre frequentemente nel Codice (cf. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Ed. Lateranense, 1984): viene distinto da altre locuzioni come «apte», «aptitudo», «aptus», «idoneitas», «idoneus», «dignus» che evidenziano di più la dimensione morale.

persone che sono inabili a svolgere in modo appropriato il ministero. Va pure rilevato che, trattandosi di una legge che restringe il libero esercizio, va intesa in senso stretto (cf. can. 18). Ma non mancano all'Ordinario altri strumenti giuridici per impedire il danno delle anime e evitare lo scandalo.

**V. I delitti per i quali il religioso deve essere dimesso:
can. 695, § 1³⁷**

1. Le diverse ipotesi di dimissione dei religiosi

Il codice prevede un triplice modo per la dimissione dallo stato religioso: il primo è *ipso iure*, in quanto essa avviene in forza dello stesso ordinamento giuridico, quando si verificano le ipotesi dallo stesso previste. Sono quelle stabilite dal can. 694, ossia l'abbandono notorio dalla fede cattolica, e il matrimonio, anche se solo attentato civilmente. In tali casi il superiore deve solo raccogliere la documentazione e dichiarare l'avvenuta dimissione (cf. can. 694). Il secondo è detto obbligatorio, perché l'ordinamento giuridico impone al superiore competente il dovere di dimettere il religioso che si è reso colpevole di determinati delitti. La procedura di dimissione in questo caso è molto celere, perché prevede solo la raccolta delle prove e l'accertamento di esse, a norma del can. 695. Infine il terzo è detto facoltativo, in quanto la iniziativa per la dimissione e la effettiva dimissione, pur nel rispetto della norma canonica, sono da valutare entro

³⁷ La norma è nuova. Manca infatti qualche cosa di simile nel precedente codice.

un ampio margine di discrezionalità dallo stesso superiore. La procedura in questo terzo caso è molto più complessa, e tende a frenare la stessa dimissione (cf. can. 696ss).

2. *La dimissione obbligatoria*

Noi intendiamo soffermarci, e per di più solo in parte, ai casi che prevedono la dimissione obbligatoria. Il can. 695, § 1 impone ai superiori la dimissione dei religiosi colpevoli dei delitti di cui ai cann. 1397, 1398 e 1395³⁸. Noi fermiamo la nostra attenzione solo al can. 1395³⁹.

Per i delitti previsti da questo canone, lo stesso legislatore introduce una distinzione tra i delitti considerati nel § 1 e quelli previsti nel § 2. Per i primi l'obbligo di dimettere il religioso è assoluto e non lascia al superiore alcun margine di discrezionalità; per quelli del § 2, il superiore ha la possibilità di attendere ed esperire strade diverse dalla dimissione, per provvedere alla emendazione del reo e alla riparazione dello scandalo e al ristabilimento della giustizia.

³⁸ L'elenco dei casi nei quali è obbligatoria la dimissione è tassativo (cf. *Communicationes*, 1981, p. 347: Mons. Segretario: Ricorda che si tratta di delitti tassativamente configurati per i quali l'unica cosa da fare è accertare il fatto e la consapevolezza prima di procedere alla dimissione. Non è una dimissione «*ipso facto*», e neppure una dimissione a causa di delitti per i quali è da prendersi anche in considerazione la contumacia e l'incorreggibilità).

³⁹ Il CHIAPPETTA, oc.c. (cf. nt. 9) vol. I, 796 scrive: «Rei di tali delitti non sono soltanto coloro che li commettono, ma anche coloro che ne sono complici ai sensi del can. 1329, § 1». Va precisato però che si deve trattare di religiosi. Eventuali laici cooperatori, anche se necessari, non incorrono nei delitti di cui al can. 1395.

Confrontando il can. 695 con il 1395 non si può non rilevare che si tratta di persone diverse: il can. 1395 ha per oggetto i soli chierici, mentre il can. 695 i religiosi, sia chierici che non; sia uomini che donne (cf. can. 606). In nessuna parte del Codice si dice che le violazioni del sesto comandamento costituiscono dei delitti per i religiosi, tranne che per l'attentato matrimonio (cf. can. 1394, § 2). Eppure il can. 695, § 1, rifacendosi al can. 1395, parla esplicitamente di delitti: il senso è chiaro. I religiosi che si rendono rei dei delitti di cui ai citati canoni vanno dimessi. Ma quali sono i religiosi che si possono rendere colpevoli di tali delitti? Solo i religiosi chierici? Ad una lettura rigorosa e letterale del can. 1395 tale dovrebbe essere il significato. Tale interpretazione, che risponderebbe al dettato del can. 17 e soprattutto del can. 18, di fatto non è presa neppure in considerazione dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi.

Si può affermare che le violazioni del sesto precepto del decalogo, previste delitti per i soli chierici, diventono anche delitti per i religiosi in forza del can. 695, § 1? Non sembra che tale interpretazione sia possibile: di fatto il testo non intende configurare i delitti per i quali è prevista la dimissione obbligatoria. Esso rinvia solo al can. 1395, presentando tali violazioni come delitti, in forza dello stesso canone. Del resto ciò è evidente per gli altri due canoni citati (1397-1398)⁴⁰.

⁴⁰ Cf. *Communicationes*, 1981, p. 347. Tuttavia non si può non rilevare la confusione che pare presente nel *coetus*, a proposito della dimissione, considerata come «pena» per un delitto. Si adduce la necessità di esprimere la esigenza della grave imputabilità «per salvare il principio giuridico che la pena non può essere inflitta se non c'è l'imputabilità grave (cf. *Communicationes*, 1981, p. 349).

D'altra parte la dimissione dallo stato religioso non è propriamente una pena, non presuppone necessariamente dei delitti, né segue una procedura penale: nessun riferimento si fa ai canoni del processo penale. Il religioso pertanto può essere dimesso, anche se non ha commesso dei delitti, in senso tecnico: è sufficiente che vi siano delle mancanze gravi. In questo contesto si può dire che il religioso deve essere dimesso quando abbia violato il sesto comandamento, secondo quegli schemi previsti dal can. 1395, anche se per lui religioso non chierico tali violazioni propriamente non sono un delitto. In questo caso non si tratterebbe tanto di configurare come delitti le violazioni del sesto precetto da parte del religioso, ma di imporre un obbligo di dimissione in tale caso. L'uso della parola «*delitto*» nel can. 695, § 1 non intenderebbe riferirsi tanto ai delitti del religioso, che, se non è chierico, non ha commesso, ma al fatto che tali violazioni nel can. 1395 sono configurate come delitto⁴¹.

VELASIO DE PAOLIS, C.S.

⁴¹ La potestà penale esige nei superiori la potestà di giurisdizione in foro esterno (cf. cann. 1315; 1319). La stessa potestà, almeno esecutiva, si esige per la applicazione della pena (cf. can. 1341). I superiori religiosi in quanto tali non hanno tale potestà (cf. can. 596, § 1).